

03 Dicembre 2021

**Circolare numero 107**

## **Obbligo vaccinale per il personale scolastico D.L 172 del 26 Novembre 2021**

### **Obbligo vaccinale per il personale scolastico D.L 172 del 26 Novembre 2021**

Si invia in allegato il Decreto Legge 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da **COVID-19** e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire **dal 15 dicembre 2021**.

Di seguito un breve riassunto delle novità che riguardano il mondo della scuola:

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinate e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione **da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e **comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021**.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successive al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha **una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione**.